

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. **PRINCIPI GENERALI.** 1.1. Tutte le offerte e i contratti di compravendita di beni, inclusi quelli che comprendono l'installazione e/o posa in opera dei beni forniti, conclusi con TSG Italia s.r.l. (la "**Venditrice**", il "**Venditore**" o la "**Società**" o "**TSG Italia**") sono regolati dalle presenti condizioni generali (nel seguito "**Condizioni Generali**").

1.2. Costituisce parte integrante delle presenti Condizioni Generali anche l'Allegato "Installazione e posa in opera".

1.3. Le presenti Condizioni Generali annullano e sostituiscono eventuali condizioni generali di acquisto.

1.4. Nessuna aggiunta, modifica o deroga delle presenti Condizioni Generali sarà efficace a meno che non sia stipulata in forma scritta e sottoscritta da entrambe le parti contraenti, tramite persone munite di idonei poteri di rappresentanza.

1.5. Salvo che sia espressamente prevista la prevalenza della Proposta Commerciale, in caso di discordanza tra quanto indicato nelle presenti Condizioni Generali e la Proposta Commerciale saranno le Condizioni Generali a prevalere.

2. **PROPOSTA COMMERCIALE.** 2.1. La Venditrice formula per iscritto al potenziale acquirente una proposta commerciale di vendita (la "**Proposta Commerciale**" o "**Offerta Commerciale**" o "**Quotazione**"). La Proposta Commerciale contiene la descrizione del bene offerto in vendita ("**Bene**"), dei Servizi offerti (come infra definiti), il relativo prezzo e l'indicazione del soggetto cui la Proposta Commerciale è rivolta ed è corredata delle presenti Condizioni Generali, che sono parte integrante della stessa.

2.2. La Proposta Commerciale è da intendersi come proposta irrevocabile ex art. 1329 c.c. per il termine espressamente indicato nella stessa, oppure, in mancanza, per un periodo di 15 (quindici) giorni ("**Termine**") dalla sua data. Decorso il Termine, la stessa si intenderà revocata e, pertanto, inefficace.

2.3. I disegni, e i grafici eventualmente inseriti o allegati alla Proposta Commerciale (di seguito "**Materiale Informativo**") hanno carattere meramente illustrativo e promozionale. La Venditrice non assume alcun obbligo di garanzia in relazione a quanto rappresentato nel Materiale Informativo. In particolare, la Venditrice non garantisce il raggiungimento delle prestazioni energetiche o performance o risparmi economici, ancorchè eventualmente rappresentati nel Materiale Informativo e/o nella Proposta Commerciale.

2.4. I servizi di manutenzione e la formazione, la fornitura di software o applicativi software, l'aggiornamento dei software o dei sistemi (ivi inclusi quelli già installati dal produttore) non sono mai compresi nella fornitura. Ove

siano inclusi nella Proposta Commerciale, tali prestazioni non sono comunque oggetto delle presenti Condizioni Generali, ma sono regolate da separate e specifiche condizioni contrattuali.

2.5. Costituiscono oggetto del contratto unicamente i Beni e i Servizi espressamente dettagliati nella Proposta Commerciale. Pertanto, salvo che sia diversamente stabilito nella Proposta Contrattuale, l'attività di progettazione, la gestione di pratiche amministrative (Permessi e Autorizzazioni come infra definiti), l'allaccio alla rete di impianti (intervento tecnico e pratiche amministrative) o l'aumento di potenza (intervento tecnico e pratiche amministrative) o l'assistenza alla messa in funzione di impianti non possono mai ritenersi inclusi nel prezzo.

2.6. La Venditrice si riserva il diritto di apportare, senza autorizzazione del Cliente, tutte le modifiche tecniche per l'esecuzione a regola d'arte della prestazione che non prevedano un extra costo per il Cliente.

2.7. La Venditrice (e il suo personale) non assume incarichi di "Direttore Lavori", "Responsabile dei Lavori" ex d.lgs. 81/2008 o "Coordinatore in materia di sicurezza e salute" ex d.lgs. 81/2008. Tali incarichi devono essere affidati dal Committente a soggetti terzi.

2.8. Salvo diverso accordo, il sopralluogo finalizzato alla formulazione della Proposta Commerciale è a pagamento.

3. **ACCETTAZIONE E ORDINI.** 3.1. L'accettazione, da parte del destinatario, della Proposta Commerciale corredata dalle presenti Condizioni Generali (anche mediante invio di ordine di acquisto) determina la conclusione del contratto.

3.2. L'accettazione o l'ordine di acquisto inviato dal Cliente alla Venditrice che non sia conforme alla Proposta Commerciale o che pervenga oltre il Termine equivale a nuova proposta e non produce alcun effetto se non è accettata dalla Venditrice.

3.3. Per "**Cliente**" o "**Acquirente**" si intende il soggetto con cui il Venditore ha concluso il contratto di vendita di Beni e/o dei Servizi.

4. **CONSEGNA DEL BENE.** A seconda di quanto stabilito nella Proposta Commerciale, la consegna dei Beni può:

(i) essere effettuata presso il magazzino della Venditrice. La Venditrice comunicherà all'Acquirente il giorno in cui il Bene sarà disponibile per il ritiro ("**Data Programmata di Consegna**"). Si applica l'articolo 5.

(ii) essere effettuata presso altro luogo indicato dall'Acquirente. In tal caso, si applica l'articolo 9.

5. **RITARDATO RITIRO.** 5.1. Se, per qualsiasi motivo, il Cliente non prende in consegna i Beni nel magazzino, entro i successivi 7 (sette) giorni dalla Data Programmata di Consegna, i Beni rimarranno in deposito presso lo stabilimento o il magazzino della Venditrice, a spese dell'Acquirente, che assume comunque dalla Data Programmata di Consegna i Rischi del Bene (come infra definiti).

5.2. Decorsi 30 (trenta) giorni dalla Data Programmata di Consegna, la Società provvede a intimare all'Acquirente di procedere al ritiro del Bene. Qualora il Cliente non provveda al ritiro entro i successivi 5 (cinque) giorni dall'intimazione (anche inviata a mezzo e-mail), il contratto si risolve e il Bene potrà essere venduto dal Venditore a terzi. In tal caso, l'Acquirente è obbligato a versare al Venditore una penale pari al 10% del valore della Proposta Commerciale, salvo il diritto del Venditore al risarcimento del maggior danno. Le somme eventualmente già versate dal Cliente alla Venditrice sono trattenute dalla Società in acconto su quanto dovuto a titolo di penale.

6. **TEMPI DI CONSEGNA E DI ESECUZIONE DI SERVIZI.** 6.1. I tempi di consegna del Bene o di esecuzione del Servizio indicati nella Proposta Commerciale sono indicativi e, pertanto, modificabili dalla Venditrice, a propria discrezione. L'Acquirente rinuncia a chiedere il risarcimento dei danni o la risoluzione del contratto in caso di ritardi nei tempi di consegna indicati nella Proposta Commerciale.

6.2. I termini per la consegna dei Beni decorrono da quella più successiva tra le seguenti date: (i) la data in cui l'accettazione della Proposta Contrattuale perviene al Venditore e (ii) la data di ricevimento di tutti i dati e documenti necessari al Venditore per realizzare la consegna.

7. **PREZZO E TERMINI DI PAGAMENTO.** 7.1. Salvo diverso accordo, il prezzo è al netto di ogni imposta, tributo, spesa doganale, oneri e bolli e deve essere corrisposto secondo le modalità indicate nella Proposta Commerciale.

7.2. Salvo diverso accordo, le fatture devono essere pagate entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione. Il ritardo nel pagamento delle fatture comporta l'obbligo di corrispondere gli interessi di mora dalla data di scadenza della fattura sino al pagamento, calcolati al tasso previsto dalla normativa sui ritardi nelle transazioni commerciali (D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.).

7.3. I pagamenti non possono essere effettuati ai dipendenti o agli agenti del Venditore. Il mancato rispetto di tale previsione comporta l'obbligo di ripetere il pagamento.

7.4. Qualora sia previsto il pagamento di un acconto, il Venditore darà corso all'esecuzione del contratto solo dopo aver ricevuto tale pagamento.

8. **RITARDI NEI PAGAMENTI.** In caso di pagamento tramite ratei o stati avanzamento o acconti, il ritardo nel pagamento anche solo di un rateo attribuisce al Venditore (i) il diritto di

chiedere all'Acquirente il pagamento immediato dell'intera somma dovuta (e quindi anche dei ratei non ancora scaduti), (ii) il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto sino al pagamento e/o (iii) il diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c.. In tale ultimo caso, l'Acquirente è obbligato a pagare al Venditore i lavori/servizi eseguiti, il costo dei materiali e delle forniture esistenti in cantiere o in magazzino e il costo dei materiali e delle forniture ordinate il cui ordine non sia più annullabile (nel seguito tali lavori, prestazioni, materiali e forniture saranno definiti come l'"Eseguito") oltre ad una penale pari al 10% del valore della Proposta Commerciale, salvo il diritto del Venditore al risarcimento del maggior danno. Le somme eventualmente già versate dal Cliente alla Venditrice sono trattenute dalla Società in acconto su quanto dovuto a titolo di penale.

9. **TRASPORTO.** 9.1. L'Acquirente può chiedere alla Venditrice che il Bene venga trasportato ad un luogo indicato dall'Acquirente, a spese dell'Acquirente (di seguito "Trasporto").

9.2. Salvo che nella Proposta Commerciale venga espressamente scritto che «il trasporto è a rischio e spese di TSG Italia», ove ricorra ad un vettore terzo, nel selezionare il vettore e organizzare il trasporto, la Venditrice agirà quale mera mandataria dell'Acquirente. La Venditrice si libererà dell'obbligo di consegna rimettendo il Bene al vettore. Le spese di trasporto così come i Rischi del Bene (come infra definiti) a cui si troverà esposto il Bene dal momento della consegna al vettore saranno ad esclusivo carico dell'Acquirente. La Venditrice non sarà quindi responsabile degli eventuali danni subiti dal Bene nel corso del trasporto.

9.3. Salvo che sia stabilito diversamente, le operazioni di scarico del Bene sul luogo di destino sono a cura e spese dell'Acquirente, anche nel caso in cui il trasporto avvenga a rischio e spese del Venditore.

9.4. Qualora il completamento della consegna non sia possibile per mancanza degli strumenti o del personale necessari all'esecuzione delle operazioni di scarico o comunque per altro fatto imputabile all'Acquirente, i costi e le spese collegati allo stoccaggio del Bene o alla necessità di ri-effettuare la consegna del Bene sono a carico dell'Acquirente.

9.5. A pena di decadenza, eventuali vizi o difetti imputabili al trasporto devono essere indicati espressamente al vettore nella polizza di carico (o bolla di consegna o documento equivalente) e comunque notificati al Venditore entro 48 (quarantotto) ore dalla consegna.

10. **RISERVA DI PROPRIETÀ.** 10.1. La Società manterrà la proprietà sui Beni fino al momento del pagamento dell'intero corrispettivo concordato.

10.2. Tuttavia, l'Acquirente assume a suo carico i rischi di perdita o deterioramento del Bene e le responsabilità per i danni che il Bene possa cagionare a terzi (nel seguito, cumulativamente, i "Rischi del Bene"): (i) nel caso di

Sigla Cliente:

consegna in magazzino, dalla data in cui avviene il ritiro del Bene da parte dell'Acquirente o comunque secondo quanto stabilito dall'articolo 5, (ii) nel caso di cui all'articolo 9.1 e 9.2., dalla data in cui avviene la consegna del Bene al vettore terzo, e (iii) nel caso in cui il trasporto del Bene sino al luogo di destino avvenga a rischio e spese del Venditore, dal momento dell'arrivo del Bene sul luogo di destino (prima dello scarico), (iii) nel caso in cui il trasporto del Bene sino al luogo di destino avvenga a rischio e spese del Venditore e lo scarico sia operazione affidata al Venditore, dal momento dell'avvenuto scarico e (iv) nel caso in cui la Proposta Commerciale comprenda anche il servizio di installazione del Bene, dal momento dell'ingresso del Bene in cantiere post scarico. L'utilizzo anche parziale del Bene comporta sempre il trasferimento dei Rischi del Bene (se tale trasferimento non è ancora avvenuto).

10.3. Qualora le Parti abbiano concordato che il trasporto sino al luogo di destino è a rischio del Venditore e il completamento della consegna non sia possibile per fatto dell'Acquirente, quest'ultimo assume tutti i Rischi del Bene dal momento della prima tentata consegna.

10.4. Se l'Acquirente ha provveduto al pagamento dell'intero corrispettivo la proprietà viene trasferita insieme ai Rischi del Bene.

11. **GARANZIA SUI BENI.** 11.1. La Proposta Contrattuale può indicare un periodo di garanzia specifica per i Beni forniti. Se non è previsto alcunché, la garanzia sui vizi e difetti dei Beni forniti da TSG Italia al Cliente è quella applicata dal fornitore da cui TSG Italia ha acquistato il bene (quanto a durata, decorrenza, estensione, etc.).

11.1.BIS Le disposizioni che seguono si applicano, quindi, solo se e in quanto non sia stabilito alcunché nella Proposta Contrattuale e nella garanzia applicata dal fornitore da cui TSG Italia ha acquistato il bene.

11.1.TER. La garanzia sui Beni si prescrive decorsi 6 (sei) mesi.

11.1.QUATER. La garanzia decorre dal momento in cui sono trasferiti i Rischi del Bene (anche in deroga all'articolo 1495, comma 3 c.c.). La garanzia è regolata dagli articoli 1490, comma 1, e 1491 c.c.

11.2. In caso di vizi, il Venditore informerà il proprio fornitore e procederà, in base a quando indicato dal fornitore, a riparare o sostituire il Bene viziato. Se, nonostante gli sforzi ragionevoli, la sostituzione o riparazione non può essere effettuata, il Venditore procederà a rimborsare l'Acquirente del prezzo corrisposto in relazione al bene viziato e l'Acquirente rinuncia a far valere altre pretese risarcitorie nei confronti del Venditore.

11.3. L'Acquirente, a pena di decadenza dalla garanzia, deve notificare alla Venditrice, entro 8 (otto) giorni, per iscritto, a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, il difetto riscontrato, fornendo prove della sua esistenza. A fronte della ricezione di tale comunicazione, la Venditrice

provvederà a verificare quanto segnalato dall'Acquirente. A tal fine, l'Acquirente deve consentire alla Venditrice e al personale di quest'ultima l'accesso al luogo in cui si trova il Bene.

11.4. Non sono, in ogni caso, coperti dalla garanzia, i vizi o difetti conseguenti (a) a installazione o posa in opera del Bene, ove non effettuata dalla Venditrice, e quelli derivanti da interventi di manutenzione non eseguiti dal Venditore o dall'omessa manutenzione del Bene o da allacciamenti alla rete idraulica, gas o elettrica effettuata da terzi, (b) all'utilizzo da parte dell'Acquirente o di terzi del Bene in modo improprio, negligente o comunque non conforme all'uso prescritto dalla Venditrice e dalla natura del Bene, (c) dall'usura e degrado per effetto del normale uso del Bene, (d) al caso fortuito o forza maggiore, fenomeno elettrico, fulmine, inondazioni, gelo, vento, incendio o atti vandalici, (e) a manomissioni o modifiche del Bene o di sue parti o componenti effettuate da terzi, (f) alla mancata dotazione del Bene di dispositivi di protezione o sicurezza, (g) alla ritardata installazione o messa in funzione del Bene (ove tale ritardo non sia imputabile alla Venditrice).

11.5. La Garanzia non si applica, in ogni caso, ai seguenti componenti dei Beni: tubi di erogazione, micro pistole, membrane e guarnizioni, cinghie, cavi, materiali grafici, filtri, tastiere e pulsanti in genere, carrozzeria e vetri, parti di consumo (quali, a titolo esemplificativo, nastri, cartucce di stampanti, lampadine, faretto etc.), nonché, relativamente agli impianti di autolavaggio, spazzole impianto e lava ruote, ruote di traslazione impianto e relativi motoriduttori, rotaie di traslazione, pompe di alimentazione e di alta pressione, cinghie sollevamento spazzola e asciugatura orizzontale, elementi di carrozzeria e vetri e, con riferimento agli impianti e attrezzature di ricarica elettrica, connettori, cavi, filtri e coperchi.

11.6. Nei casi in cui la garanzia non sia operante, le richieste di intervento effettuate alla Venditrice saranno fatturate e il relativo costo sarà a carico dell'Acquirente.

11.7. La sostituzione e la riparazione non comportano l'estensione o il rinnovo del periodo di garanzia. I Beni o le componenti sostituite diventeranno di proprietà del Venditore.

11.8. Salvo diverso accordo, la garanzia non copre i costi connessi al trasporto del Bene da sostituire e le operazioni di rimozione, disinstallazione, reinstallazione, ripristino e trasporto del nuovo bene o di quello riparato.

11.9. La denuncia di vizi, difetti e non conformità non autorizza, in alcun caso, l'Acquirente a differire o sospendere i pagamenti.

12. **ISPEZIONE DEL BENE.** Con la consegna ai sensi dell'articolo 4 o la firma della polizza di carico (o della bolla di consegna o documento equivalente) effettuata senza riserve, si riterrà che l'Acquirente abbia accettato i Beni con la rinuncia a

Sigla Cliente:

qualsiasi pretesa relativa ai vizi apparenti. L'Acquirente decade dalla possibilità di far valere nei confronti del Venditore vizi apparenti o non conformità apparenti se non li denuncia (i) nel caso di ritiro in magazzino, immediatamente e (ii) nel caso in cui il Bene venga trasportato al luogo di destino, entro 48 (quarantotto) ore dalla firma con riserve della polizza di carico (o della bolla di consegna o documento equivalente).

13. RECESSO E ANNULLAMENTO ORDINI. 13.1. La Venditrice avrà diritto di recedere dal contratto, senza obbligo di motivazione e senza preavviso, mediante comunicazione scritta all'Acquirente tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede legale, nel caso in cui l'Acquirente si trovi ad essere assoggettato a procedure esecutive o cautelari o procedure contemplate dal Codice della Crisi di Impresa o in caso di sopravvenuti mutamenti nella compagine sociale dell'Acquirente.

13.2. L'annullamento dell'ordine da parte dell'Acquirente comporta il pagamento di un indennizzo pari al 10% della Proposta Contrattuale a copertura delle spese di gestione della pratica. L'annullamento da parte dell'Acquirente di un ordine relativo alla fornitura di Beni personalizzati comporta il pagamento di un indennizzo pari al 30% della Proposta Contrattuale a copertura delle spese di gestione della pratica

13.3. L'annullamento è valido solo se effettuato tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.

14. RIFIUTI. Il Venditore non avrà alcuna responsabilità per la raccolta, il trattamento, il recupero o lo smaltimento (i) dei Beni venduti o di qualsiasi loro parte quando giunti a fine vita (anche nel momento in cui vengano considerati dalla legge "rifiuti") o (ii) di qualsiasi bene o prodotto per il quale i Beni o qualsiasi loro parte siano sostitutivi. Qualora il Venditore sia tenuto, in conformità a specifiche previsioni normative, a smaltire i Beni o parte di essi l'Acquirente corrisponderà al Venditore, al momento in cui occorre procedere allo smaltimento, in aggiunta al prezzo indicato nella Proposta Contrattuale, (i) l'onere standard del Venditore per lo smaltimento di tali Beni o (ii) se il Venditore non ha tale onere standard, i costi sostenuti dal Venditore per lo smaltimento di tali Beni (inclusi tutti i costi di movimentazione, trasporto e smaltimento), oltre ad una ragionevole maggiorazione a titolo di corrispettivo per l'attività svolta.

15. CONSEGNA DI DOCUMENTI. La Venditrice si obbliga a consegnare all'Acquirente esclusivamente i documenti indicati nella Proposta Commerciale.

16. PROPRIETÀ INTELLETTUALE. Il Venditore conserva tutti i diritti di proprietà intellettuale su progetti, disegni, modelli, specifiche, tecnologie, dati, processi tecnici, modelli di business, derivanti da, correlati o connessi con i Beni e i Servizi forniti.

17. FORZA MAGGIORE. 17.1. Per cause di forza maggiore si intende qualsiasi atto o evento o circostanza al di fuori del

controllo delle Parti, come ad esempio, la guerra, le invasioni, le ribellioni, le rivoluzioni, l'embargo, gli atti di terrorismo o interruzione, le espropriazioni, le requisizioni, le piaghe, le epidemie e pandemie, i disastri naturali, le esplosioni, l'incendio, le interruzioni delle telecomunicazioni, gli scioperi.

17.2. Se una delle Parti è impedita nell'esecuzione delle prestazioni da eventi di forza maggiore o da ritardi nelle consegne da parte di fornitori/subappaltatori causati da eventi di forza maggiore, il tempo per l'esecuzione delle prestazioni sarà prorogato di un periodo pari alla durata di tali cause e nessuna delle Parti sarà ritenuta responsabile per perdite o danni dovuti al ritardo, salvo in caso di colpa o carenza di una delle Parti.

17.3. La Parte impedita da cause di forza maggiore dovrà informare per iscritto l'altra Parte non appena possibile del verificarsi della causa di forza maggiore.

17.4. Ove la durata della sospensione o delle sospensioni, se più di una, superi complessivamente i 90 (novanta) giorni, entrambe le Parti potranno risolvere il Contratto con effetto immediato. A scanso di equivoci, le prestazioni eseguite dal Venditore fino al verificarsi dell'evento di forza maggiore saranno pagate in conformità ai termini e alle condizioni del Contratto.

17.4. Le Parti danno atto e riconoscono che le condizioni atmosferiche sfavorevoli possono incidere sui termini di esecuzione dei Servizi e, pertanto, riconoscono che tali condizioni costituiscono elementi rilevanti ai sensi dell'articolo 17.2 (termine suppletivo).

18. INDICIZZAZIONE DEI PREZZI. Qualora la Consegna del Bene o l'esecuzione del Servizio sia differita di oltre 3 (tre) mesi dalla data indicata nella Proposta Commerciale, i prezzi saranno oggetto di rivalutazione, sulla base dell'HIPC – su base mensile – (Eurostat Indexation monthly data - Harmonised Index of Consumer Prices), così come pubblicati da Eurostat. L'indicizzazione dei prezzi sarà calcolata sulla base dell'evoluzione tra l'indice medio del mese precedente la data della stipula del presente contratto e l'indice medio del mese precedente la revisione.

19. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ. 19.1. Fatti salvi i casi specificatamente previsti dall'art. 1229 c.c., TSG Italia non assume responsabilità oggettive, ne è responsabile per danni indiretti o consequenziali, perdita di produzione, perdita di avviamento, perdita di reputazione, perdita di risparmi o profitto, perdita di contratti, perdita di dati, perdita di utilizzo di attrezzature o apparecchiature associate, perdita di produzione o costi di inattività, perdita di opportunità.

19.2. Fatti salvi i casi specificatamente previsti dall'art. 1229 c.c., la responsabilità complessiva della Venditrice nei confronti dell'Acquirente in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto sarà comunque e in ogni caso limitata all'ammontare del corrispettivo concordato

Sigla Cliente:

nella Proposta Commerciale relativa ai Beni e ai Servizi in relazione ai quali è invocata la responsabilità.

19.3. Eventuali limitazioni di responsabilità conseguite dall'Acquirente nel rapporto con il suo Cliente Finale si applicano anche in favore di TSG Italia e dei suoi subappaltatori e fornitori.

20. **CODICE ETICO E MOG 231.** 20.1. L'Acquirente prende atto che TSG Italia s.r.l. ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 ("MOG 231") e un Codice Etico.

20.2. L'Acquirente si obbliga al rigoroso rispetto dei principi e, in generale, di tutto quanto previsto nel MOG 231 e nel Codice Etico di TSG Italia s.r.l., pubblicati sul sito internet di TSG Italia e, comunque, messi a disposizione dell'Acquirente stesso.

20.3. La violazione del MOG 231 o del Codice Etico di TSG Italia è causa di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.

21. **TRATTAMENTO DATI PERSONALI.** Qualora dall'esecuzione del presente Contratto consegua un trattamento di dati personali, ciascuna delle Parti provvederà a effettuare tale trattamento nel rispetto nelle previsioni normative del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e sarà responsabile per qualsiasi danno che abbia a cagionare o sanzione che venga comminata ove il trattamento avvenga in violazione di tali previsioni.

22. **COMUNICAZIONI.** Le comunicazioni tra le Parti relative al presente Contratto dovranno essere effettuate ai recapiti e-mail scambiati tra le Parti con la Proposta Contrattuale e l'Accettazione, salvo che sia diversamente stabilito nelle presenti Condizioni Generali.

23. **LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.** 23.1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si fa esplicito rimando alle norme del Codice Civile, alle disposizioni di legge, regolamentari e amministrative italiane.

23.2. Ogni controversia che possa insorgere tra le Parti relativamente alla validità, efficacia, interpretazione ed

esecuzione del presente Contratto o comunque ad esso connessa è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Torino.

24. **AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL NOME E DEL MARCHIO** L'Acquirente autorizza la Venditrice a utilizzare gratuitamente il proprio nome e marchio come referenza in relazione alle attività eseguite in forza del presente contratto, anche mediante pubblicazione in un elenco clienti pubblicato all'interno delle proprie pagine web o in altro materiale informativo, nonché a realizzare, utilizzare e pubblicare immagini relative ai progetti/opere/attività di cui al presente Contratto.

25. **RISERVATEZZA.** 25.1. Nel corso delle trattative e dell'esecuzione del presente Contratto l'Acquirente può venire a conoscenza di informazioni, dati e know-how che costituiscono patrimonio tecnico, economico, industriale, commerciale e amministrativo di TSG Italia, nonché dati relativi ad attrezzature, software e sistemi in uso presso i medesimi o i risultati di ricerche e sperimentazioni. Tali informazioni e dati sono divulgati unicamente al fine di consentire l'esecuzione del presente Contratto e, pertanto, sono da ritenersi confidenziali. Qualsiasi utilizzo al di fuori di tale scopo deve, quindi, ritenersi vietato.

25.2. L'Acquirente si impegna a rispettare tale obbligo di riservatezza e a adottare tutte le misure tecniche e organizzative, anche nei confronti del proprio personale e dei propri collaboratori, affinché tale obbligo di riservatezza sia rispettato per tutta la durata del presente Contratto e nei successivi 12 (dodici) mesi dalla sua cessazione.

25.3. Non saranno considerate riservate le informazioni che siano già di dominio pubblico, quelle che siano già conosciute dalla parte che le riceve (sempreché tale conoscenza non sia stata fraudolentemente ottenuta) e le informazioni che la parte sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità. In tale ultimo caso, l'Acquirente ha comunque l'obbligo di informare preventivamente il Venditore.

ALLEGATO "INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA" ALLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

A. **PRINCIPI GENERALI.** A.1. Qualora la Proposta Commerciale comprenda la prestazione di servizi di installazione e/o posa in opera (i "Servizi") del Bene fornito dalla Venditrice, si applicano anche le clausole del presente Allegato.

A.2. Qualora il contratto non contempli la prestazione di un Servizio, le clausole contenute nel presente Allegato sono da intendersi prive di effetto e non applicabili al rapporto.

A.3. Qualora la Proposta Contrattuale non contempli la fornitura di Beni ma solo la prestazione di Servizi in

relazione a beni acquistati dal Cliente presso terzi, si applicano le clausole del presente Allegato e i seguenti articoli sopra esposti: 1.3, 1.4, 1.5, 2, 3, 6.1, 7, 8, 13.1, dal 15 al 25.

B. **OBBLIGHI DEL VENDITORE.** Il Venditore (i) si obbliga a eseguire i Servizi con propria organizzazione dei mezzi e gestione a proprio rischio, (ii) dichiara di possedere le capacità tecniche, economiche, finanziarie e organizzative per l'esecuzione dei Servizi a regola d'arte, (iii) si impegna a rispettare gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale della cui opera si avvale e (iv) dichiara di essere titolare di

Sigla Cliente:

polizze assicurative a garanzia del rischio RCT e RCO. Su motivata richiesta dell'Acquirente, il Venditore si obbliga a fornire la documentazione comprovante l'assolvimento dei suddetti obblighi.

C. **LUOGO DI INSTALLAZIONE, DICHIARAZIONI E OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE.** C.1. L'Acquirente dichiara e garantisce di essere proprietario dell'area in cui i Servizi devono essere eseguiti o comunque di aver ottenuto l'espressa autorizzazione del proprietario alla stipula del presente Contratto. L'Acquirente si obbliga a manlevare e tenere indenne il Venditore per tutti i danni (per capitale, interessi e spese) che quest'ultimo abbia a subire in conseguenza della falsa, reticente o inesatta dichiarazione. Qualora il proprietario dell'area in cui devono essere eseguiti i Servizi, per qualsiasi motivo, revochi il consenso, l'Acquirente tiene indenne il Venditore dell'Eseguito (come sopra definito) e del mancato guadagno.

C.2. Il Cliente dichiara e garantisce (i) che l'area su cui devono essere eseguiti i Servizi e/o la copertura su cui devono essere installati pannelli fotovoltaici rispetta le prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, è sempre stata regolarmente mantenuta, presenta stabilità e capacità strutturale e di carico idonea a recepire e consentire l'esecuzione dei Servizi e, nel caso di installazione di pannelli fotovoltaici su copertura, si tratta di area con una portata idonea a reggere il nuovo carico e in linea con quanto indicato nel progetto strutturale e (ii) di aver verificato la fattibilità tecnico-amministrativa dell'opera nell'area in cui deve essere eseguita.

C.3. L'Acquirente ha l'obbligo di provvedere, a proprie spese e in un tempo ragionevole, comunque sia prima dell'inizio degli interventi del Venditore, a far rimuovere ovvero a dotare di adeguata protezione le cose, proprie o di terzi, poste nei luoghi interessati dai Servizi, che possono intralciare l'esecuzione della stessa o che possono essere danneggiate. Nel caso in cui l'Acquirente non provveda, il Venditore avrà facoltà di provvedere direttamente a tale rimozione, addebitando le relative spese all'Acquirente; in difetto, i lavori rimangono sospesi sino a quando l'Acquirente non vi provveda. I ritardi provocati dall'esecuzione dei suddetti incumbenti preliminari attribuiscono al Venditore il diritto di ottenere un termine suppletivo per l'ultimazione dei Servizi. In ogni caso, il Venditore non risponde dei danni causati a beni dell'Acquirente o di terzi conseguenti all'inadempimento dell'Acquirente agli obblighi suddetti.

C.4. È onere dell'Acquirente verificare se sussistono a suo carico obblighi assicurativi imposti dalla normativa in relazione al/agli impianto/i installati.

D. **SICUREZZA SUL LAVORO.** L'Acquirente ha l'obbligo di mantenere condizioni di lavoro sicure nell'area in cui il Servizio deve essere eseguito e si obbliga a fornire al Venditore prima dell'accesso al cantiere, il Documento di

Valutazione dei Rischi di Interferenza del Committente (nel seguito "DUVRI") relativo al sito in cui devono essere eseguiti i servizi (se previsto) e tutta la documentazione di sua competenza prevista dalla normativa di cui al D.lgs. 81/2008. La documentazione prevista dal d.lgs. 81/2008 e rilevante in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro ("**Documentazione HSE**") è parte integrante del contratto. L'Acquirente si obbliga a fornire al Venditore la cooperazione e la collaborazione necessaria alla redazione della Documentazione HSE che sia di competenza del Venditore. Eventuali ritardi collegati all'inosservanza di tali obblighi da parte dell'Acquirente o alla mancata comunicazione al Venditore del benessere sulla Documentazione HSE elaborata da quest'ultimo comportano ritardi nell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e nei termini di esecuzione del Servizio imputabili al solo Acquirente e aggravati di costi a carico dell'Acquirente.

E. **PERMESSI.** E.1. Qualora per l'esecuzione dei Servizi sia necessario acquisire permessi o autorizzazioni presso Uffici Pubblici, Enti Locali o altre Pubbliche Amministrazioni (Es. SCIA, Permesso di costruire, Autorizzazione Paesaggistica, etc.) o Gestori della rete elettrica o di altri servizi pubblici o chiedere interruzioni temporanee della rete ("**Permessi**" o "**Autorizzazioni**") è l'Acquirente a dover sostenere la spesa e ad occuparsi di conseguire tale permesso o autorizzazione, salvo che sia diversamente stabilito tra le Parti.

E.2. Qualora l'acquisizione di Permessi sia attività affidata al Venditore, l'Acquirente si obbliga (i) a trasmettere al Venditore tutti i documenti richiesti, nel termine indicato, e (ii) a fornire al medesimo la collaborazione necessaria o opportuna.

E.3. Qualora i Permessi siano negati per motivi non imputabili alle Parti, il contratto si risolve tra le Parti, ma l'Acquirente è obbligato a pagare al Venditore l'Eseguito.

E.4. Se i Permessi sono negati, ma possono essere ottenuti con l'acquisizione di altri documenti o attività, il Cliente può chiedere a TSG Italia di occuparsi di queste integrazioni. Tali integrazioni saranno trattate come Varianti e danno luogo ad un extra costo.

F. **PROFESSIONISTI.** L'Acquirente assume a suo carico la responsabilità e la spesa relativa all'operato dei professionisti dal medesimo designanti e si obbliga a tenere indenne e manlevare il Venditore di tutti i danni da quest'ultimo subiti in conseguenza di errori o mancanze ad essi imputabili.

G. **TERMINI DI ESECUZIONE.** G.1. Ritardi (i) nell'ottenimento di Permessi, non dovuti a fatto imputabile a TSG Italia, (ii) nell'ottenimento dell'energizzazione del sito non dovuti a fatti imputabili a TSG Italia, (iii) nella consegna da parte del Cliente della Documentazione HSE e di tutti i documenti di competenza del Cliente (es. progetti), (iv) nella consegna di beni o attrezzature la cui fornitura è a carico del Cliente o di altro fornitore del Cliente, (v) nella

Sigla Cliente:

consegna a TSG Italia della documentazione relativa ai beni la cui fornitura è a carico del Cliente o di altro fornitore del Cliente, (vi) dovuti a atti o omissioni del Cliente o di suoi dipendenti, agenti, rappresentanti, fornitori o subappaltatori o altri soggetti a qualsiasi titolo ad esso legati, nonché dovuti a ritardi nel completamento dei lavori affidati dal Cliente a terzi e che siano propedeutici all'esecuzione dei Servizi e (vii) quelli conseguenti all'esecuzione di Varianti o comunque a forza maggiore o a fatti o eventi non imputabili a colpa del Venditore, attribuiscono a quest'ultimo il diritto ad un termine suppletivo in base alla durata del ritardo o all'entità e alla natura dei lavori aggiunti.

G.2. Salvo che sia diversamente stabilito, i prezzi indicati nella Proposta Commerciale sono calcolati per prestazioni eseguite dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 17:30. La richiesta di eseguire lavori al di fuori di tale orario può comportare l'obbligo per il Cliente al pagamento di un corrispettivo extra.

G.3. Il Venditore non è responsabile di eventuali ritardi correlati all'avvio e al completamento delle pratiche di allaccio o collegamento alla rete (es. gas, elettrica, idrica, etc.) degli impianti installati o di aumenti di potenza della rete, salvo che siano imputabili a sua colpa.

G.4. L'Acquirente dichiara di conoscere e accetta che i Servizi possono essere avviati solo dopo che tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte: (i) tutti i Permessi relativi al Sito e ai Servizi sono stati positivamente ottenuti e trasmessi al Venditore, (ii) tutta la documentazione di progetto è stata consegnata al Venditore e (iii) tutta la Documentazione HSE è stata compilata e consegnata al Venditore. Prima di tale momento, l'Acquirente può autorizzare TSG Italia all'esecuzione di prestazioni che non debbano essere eseguite in cantiere (es. ordinare i materiali da installare), ma in tal caso, se anche solo una delle condizioni non è soddisfatta e i Servizi non possono essere eseguiti, l'Acquirente dovrà pagare a TSG Italia l'Eseguito. Resta fermo quanto stabilito agli articoli E.3. e E.4. In ogni caso, se è previsto il pagamento di un acconto, TSG darà corso all'esecuzione delle prestazioni affidate solo dopo aver ricevuto il pagamento.

G.5. Qualora i lavori debbano essere sospesi per una causa non imputabile a TSG Italia, le Parti firmeranno un verbale di sospensione dei lavori. La custodia del cantiere viene trasferita al Cliente. Le Parti definiranno, tramite SAL, il corrispettivo dovuto a TSG Italia per le prestazioni a quella data eseguite e il rimborso dei costi sostenuti.

H. **VARIANTI.** H.1. Per "Varianti" o "Variazioni" si intende qualsiasi attività ulteriore a quelle dettagliate nella Proposta Commerciale. Le Parti dichiarano e riconoscono che (i) qualsiasi cambiamento per norme sopravvenute o (ii) le Condizioni Imprevedibili del Sottosuolo o (iii) modifica ai progetti in corso d'opera, rappresenta una Variante da gestire in conformità a tale clausola.

H.2. Per "Condizioni Imprevedibili del Sottosuolo" si intende quando nel luogo di esecuzione dei lavori o nei suoi dintorni o in qualsiasi altra area di lavoro e nei suoi dintorni appaia: (i) qualsiasi sostanza presente in loco o al di sotto di essa che sia considerata inquinante, contaminante, dannosa o pericolosa per la vita umana, animale o vegetale o per qualsiasi corpo idrico o sistema o per l'ambiente in generale, o che sia richiesta da qualsiasi legge per essere rimossa, trattata o contenuta; o (ii) qualsiasi reperto archeologico; o (iii) qualsiasi utenza sotterranea sconosciuta, condutture o altri tipi di blocchi o ostruzioni nascoste esistenti al di sotto di essa; o (iv) qualsiasi caverna, cascata, fiume sotterraneo.

H.3. Non costituiscono Variante le modifiche di cui all'articolo 2.6.

H.4. In caso di Variante, il Venditore indicherà all'Acquirente il preventivo di spesa, le tempistiche di realizzazione e la modifica del cronoprogramma, oppure l'eventuale motivata impossibilità di eseguirle. Le Varianti devono essere autorizzate.

H.5. Qualora non sia raggiunto un accordo tra le Parti per l'esecuzione di una Variante, il Contratto si risolve e il Venditore avrà diritto al pagamento dell'Eseguito.

H.6. Eventuali ritardi collegati al conseguimento di autorizzazioni alle Varianti da parte del Cliente danno diritto al Venditore di ottenere un termine suppletivo pari al ritardo.

H.7. Le Varianti riconosciute, confermate o autorizzate da qualsiasi referente del Cliente, con qualsiasi mezzo, anche tramite Stati Avanzamento Lavori, sono considerate autorizzate e danno diritto al pagamento dell'extra costo collegato alla Variante. L'ordine del Committente o di altro referente del Committente di dar corso alle Varianti equivale ad autorizzazione.

I. **SOPRALLUOGHI.** In corso d'opera, potranno essere effettuati dall'Acquirente sopralluoghi, su preventiva richiesta dell'Acquirente, per accertare la natura e la qualità delle opere eseguite.

J. **FASI FINALI.** J.1. Le fasi finali di esecuzione dei Servizi possono essere così identificate: (i) completamento dell'installazione / assemblaggio / montaggio dell'impianto ("**Fine Lavori**"), (ii) verifica <c.d. statica> dell'impianto installato non collegato alla rete, (iii) allaccio dell'impianto alla rete e (iv) start-up e commissioning dell'impianto (*id est* la messa in funzione dell'impianto collegato alla rete) ("**Commissioning**").

J.2. Il Venditore comunica al Cliente la Fine Lavori. La comunicazione di Fine Lavori (anche mediante invio del rapporto di intervento) o il verbale di Fine Lavori assumono valore di invito formale al Cliente affinché proceda alla verifica sub (ii) dei Servizi eseguiti.

J.3. Qualora l'Acquirente, senza giustificati motivi, non proceda alla verifica dei Servizi o non ne comunichi il

Sigla Cliente:

risultato dopo la verifica, le prestazioni del Venditore si considerano accettate decorsi 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di Fine Lavori (“**Accettazione Presuntiva**”).

J.4. Qualora l’assistenza al Commissioning sia inclusa nella Proposta Contrattuale tra le prestazioni affidate al Venditore, il Cliente comunica al Venditore con preavviso di 20 (venti) giorni che l’impianto è pronto per il Commissioning e le Parti concordano la data in cui provvedervi.

J.5. Le Parti redigono un verbale delle operazioni eseguite in sede di Commissioning. In occasione del Commissioning non potranno essere fatti valere vizi o difetti riconoscibili nella verifica sub (ii), anche ove la verifica non fu eseguita.

J.6. Qualora l’Acquirente, senza giustificati motivi, non effettui la comunicazione di cui al J.4., tale ultima fase di attività (Commissioning) si considera accettata decorsi 60 (sessanta) giorni dalla Fine Lavori. Qualora l’Acquirente non partecipi al Commissioning o non ne comunichi il risultato senza giustificato motivo, tale ultima fase di attività si considera accettata decorsi 15 (quindici) giorni dal Commissioning.

J.7. Se alla Fine Lavori l’impianto è già allacciato alla rete, la comunicazione di Fine Lavori (anche mediante invio del rapporto di intervento) o il verbale di Fine Lavori assumono valore di invito formale al Cliente affinché proceda alla verifica sub (ii) dei Servizi eseguiti e al Commissioning. Qualora l’Acquirente, senza giustificati motivi, non proceda alla verifica dei Servizi e al Commissioning o non ne comunichi il risultato, l’intera opera del Venditore si considera accettata decorsi 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di Fine Lavori.

J.8. La custodia del Venditore sull’area in cui i Servizi sono eseguiti e i Rischi del Bene (se questi non sono già passati ai sensi dell’art. 10) passano all’Acquirente alla Fine Lavori.

K. **ONERI ACCESSORI INTERFERENZE E SICUREZZA.** Gli oneri accessori sono indicati specificatamente nella Proposta Commerciale. Qualora non siano menzionati, essi sono da individuarsi nel 2,5% del valore del Servizio.

L. **GARANZIA.** L.1 La garanzia sui Servizi si prescrive decorsi 6 (sei) mesi dalla Fine Lavori. Con riferimento ai Beni installati, si applica l’articolo 11.

L.2. Non sono, in ogni caso, coperti dalla garanzia, i vizi o difetti conseguenti (a) a interventi di manutenzione effettuati da terzi o dall’omessa manutenzione da parte dell’Acquirente, (b) all’utilizzo da parte dell’Acquirente improprio, negligente o comunque non conforme all’uso prescritto dal Venditore e dalla natura dell’opera, (c) dall’usura e degrado per effetto del normale uso dell’opera, (d) al caso fortuito o forza maggiore, fenomeno elettrico, fulmine, inondazioni, gelo, vento, incendio o atti vandalici, (e) a manomissioni o modifiche

dei beni installati o di sue parti o componenti effettuate da terzi, (i) alla mancata dotazione dei beni di dispositivi di protezione o sicurezza.

L.3 La Società non assume alcun onere né obbligo di garanzia in relazione a beni acquistati direttamente dal Cliente presso terzi.

L.4. La Società non assume alcuna garanzia ex art. 1669 c.c., da intendersi comunque e in ogni caso rinunciata dal Cliente.

L.5. L’Acquirente, a pena di decadenza dalla garanzia, deve notificare alla Venditrice, entro 8 (otto) giorni, per iscritto, a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, il difetto riscontrato, fornendo prove della sua esistenza. A fronte della ricezione di tale comunicazione, la Venditrice provvederà a verificare quanto segnalato dall’Acquirente. A tal fine, l’Acquirente deve consentire alla Venditrice e al personale di quest’ultima pieno accesso al luogo in cui sono stati eseguiti i Servizi. Se, nonostante gli sforzi ragionevoli, la riparazione del Servizio non può essere effettuata, il Venditore procederà a rimborsare l’Acquirente del prezzo corrisposto in relazione al servizio viziato e l’Acquirente rinuncia a far valere altre pretese risarcitorie nei confronti del Venditore.

L.6. Nei casi in cui la garanzia non sia operante, le richieste di intervento effettuate alla Venditrice saranno fatturate e il relativo costo sarà a carico dell’Acquirente. La riparazione non comporta l’estensione o il rinnovo del periodo di garanzia.

L.7. La denuncia di vizi, difetti e non conformità non autorizza, in alcun caso, l’Acquirente a differire o sospendere i pagamenti.

M. **SUBAPPALTO.** L’Acquirente, con la sottoscrizione del presente Contratto, autorizza il Venditore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1656 del Codice Civile, ad affidare a terzi in subappalto le attività oggetto del Contratto e ad avvalersi dell’opera di eventuali professionisti

N. **RIFIUTI.** Salvo che sia diversamente stabilito dalle Parti, le attività di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti con i Servizi sono soggette ad un extra costo.

O. **BENI FORNITI DA TERZI O DALL’ACQUIRENTE.** O.1. Nel caso in cui il Venditore debba installare o posare beni forniti da terzi o dallo stesso Acquirente le Parti potranno stabilire che tali beni vengono consegnati presso il magazzino di TSG Italia o direttamente in cantiere.

O.2. Nel caso di consegna al magazzino: (i) il trasporto sino al magazzino e lo scarico al magazzino è a carico del Committente, (ii) il deposito di tali beni presso il magazzino di TSG Italia sino all’installazione sarà soggetto al pagamento di un corrispettivo, salvo che sia diversamente stabilito, e (iii) il trasporto dal magazzino al cantiere sarà a carico di TSG Italia.

Sigla Cliente:

O.3. Se il bene viene consegnato dall'Acquirente o dal terzo direttamente al cantiere, il trasporto e lo scarico sono a rischio e spese dell'Acquirente.

Luogo e Data: _____

(Firma e timbro Acquirente)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile l'Acquirente dichiara di ben conoscere e di approvare espressamente le seguenti clausole: Articolo 2.3. PROPOSTA COMMERCIALE – Materiale Informativo e garanzie non fornite; Articolo 2.6. PROPOSTA COMMERCIALE – Modifiche tecniche; Articolo 3 – ACCETTAZIONE E ORDINI; Articolo 5 – RITARDATO RITIRO (comprende clausola risolutiva espressa); Articolo 6 - TEMPI DI CONSEGNA E DI ESECUZIONE DI SERVIZI; Articolo 7.3. – PREZZO E TERMINI DI PAGAMENTO – Pagamenti ai dipendenti; Articolo 7.4. – PREZZO E TERMINI DI PAGAMENTO – Acconti; Articolo 8 - RITARDI NEI PAGAMENTI (comprende clausola risolutiva espressa); Articolo 9 – TRASPORTO; Articolo 10 – RISERVA DI PROPRIETÁ; Articolo 11 – GARANZIA; Articolo 12 – ISPEZIONE DEL BENE; Articolo 13 – RECESSO E ANNULLAMENTO ORDINI; Articolo 17 – FORZA MAGGIORE; Articolo 18 - INDICIZZAZIONE DEI PREZZI; Articolo 19 - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÁ; Articolo 20.3 - CODICE ETICO E MOG 231 – Clausola risolutiva espressa; Articolo 23 – LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – Foro competente; Articolo 24 – AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL NOME E MARCHIO; Articolo 25 – RISERVATEZZA; Con riferimento all'Allegato: Articolo C - LUOGO DI INSTALLAZIONE, DICHIARAZIONI E OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE; Articolo G – TERMINI DI ESECUZIONE; Articolo H – VARIANTI; Articolo I – SOPRALLUOGHI; Articolo J– FASI FINALI; Articolo L – GARANZIA; Articolo M – SUBAPPALTO; Articolo O - BENI FORNITI DA TERZI O DALL'ACQUIRENTE.

Luogo e Data: _____

(Firma e timbro Acquirente)

Sigla Cliente: